



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 73 / 30/06/2017

OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE CENTRO ABITATO DI BOLGHERI.

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 288 del 28/12/16 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione.

VISTA la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056.

VISTO I nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/06/17 con indirizzo per la disciplina della viabilità nel centro abitato di Bolgheri.

DATO ATTO che mediante ordinanza n. 85/2011 era stata disciplinata la circolazione dell'abitato di Bolgheri:

1. E' ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU AMBO I LATI DEL VIALE DI SAN GUIDO TRATTO COMPRESO TRA IL PARCHEGGIO (KM. 4+350 S.P. 16/D) E INGRESSO BOLGHERI PRESSO L'ARCO;
2. E' ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU AMBO I LATI DI VIA DEL SOLCONE;



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



3. E' ISTITUITO SENSO UNICO DI MARCIA DIREZIONE : PIAZZA TERESA, VIA GIULIA, LARGO NONNA LUCIA, PIAZZA CONTE UGO, VIA LAURETTA;
4. E' ISTITUITO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PERMANENTE A TUTTI I VEICOLI SUL COLLEGAMENTO TRA LARGO NONNA LUCIA E PIAZZA CONTE UGO;
5. E' ISTITUITO SENSO UNICO DI MARCIA DIREZIONE VIA FONTE DELL'AQUILA (TRATTO FINE PARCHEGGIO - VIA DEL POGGIO);
6. E' ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU AMBO I LATI DI VIA FONTE DELL'AQUILA;
7. E' ISTITUITO SENSO UNICO DI MARCIA SU PIAZZA CONTE ALBERTO DIREZIONE VIA GIULIA, VIA LAURETTA;
8. E' ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU AMBO I LATI DI: PIAZZA TERESA, VIA GIULIA, PIAZZA BIONDA MARIA, LARGO NONNA LUCIA, PIAZZA CONTE ALBERTO, PIAZZA CONTE UGO, VIA LAURETTA AL DI FUORI DEGLI APPOSITI STALLI;
9. E' ISTITUITO PARCHEGGIO LATO S.P. 16/D KM. 4+350 (N. 50 POSTI);
10. E' ISTITUITO PARCHEGGIO FONTE DELL'AQUILA (N. 50 POSTI);
11. E' ISTITUITO PARCHEGGIO VIA FONTE DELL'AQUILA (N. 30 POSTI);
12. E' ISTITUITA AREA DI SOSTA PER CARICO E SCARICO 08:00-12:00 NEI GIORNI FERIALE SU PIAZZA CONTE ALBERTO
13. E' ISTITUITO PARCHEGGIO PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI SU VIA DEL SOLCONE;
14. SONO ISTITUITI I SEGUENTI PARCHEGGI SU PIAZZA TERESA:
 - N. 1 STALLO PER PORTATORI DI HANDICAP
 - N. 3 STALLI RISERVATI RESIDENTI
15. SONO ISTITUITI I SEGUENTI PARCHEGGI SU PIAZZA BIONDA MARIA:
 - N. 1 STALLO PER PORTATORI DI HANDICAP
16. SONO ISTITUITI I SEGUENTI PARCHEGGI SU LARGO NONNA LUCIA:
 - N. 2 STALLI A DISCO ORARIO REDIODO 30 MIN.
17. SONO ISTITUITI I SEGUENTI PARCHEGGI SU PIAZZA UGO:
 - N. 2 STALLI PER PORTATORI DI HANDICAP
 - N. 6 STALLI RISERVATI RESIDENTI
 - N. 1 STALLO PER LA SOSTA DEI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ;

RITENUTO di dover modificare ed integrare la sopracitata disciplina ed in particolare:

- dettagliare il punto 3) prevedendo senso unico di marcia, con direzione: Ovest -Est Via Giulia, Largo Nonna Lucia; Sud – Nord Piazza Ugo; Est – Ovest Via Lauretta;
- modificare il punto 7) prevedendo su Piazza Conte Alberto divieto di transito e sosta escluse



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



operazioni di carico e scarico nell'apposito stallo

- modificare il punto 13) prevedendo su Via del Solcone sosta regolamentata con disco orario ad 1 ora negli appositi stalli

RITENUTO INOLTRE di integrare la sopracitata disciplina con la seguente regolamentazione:

- Istituire senso unico di marcia, con direzione in Via del Solcone, Via Fonte dell'Aquila, Via degli Orti, Via dei Colli, zona antistante Campo Sportivo, Via del Poggio
- istituire al di fuori degli appositi stalli, divieto di sosta permanente ambo i lati su via Via degli Orti, Via dei Colli, zona antistante Campo Sportivo, Via del Poggio
- istituire doppio senso di circolazione per i soli residenti su via del Poggio (nei limiti del centro abitato)
- istituire su Via dei Colli parcheggio riservato alle attività
- istituire zona antistante campo Sportivo n. 2 stalli riservati per portatori di Handicap
- istituire zona antistante campo Sportivo n. 2 stalli riservati per ciclomotori e motocicli
- istituire in slargo S.S. GIACOMO E CRISTOFORO stallo per carico e scarico 08:00-12:00 nei giorni feriali
- istituire divieto di circolazione sul collegamento tra Via Piazza Teresa e Piazza Bionda Maria.

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento teso a disciplinare la circolazione dei veicoli nel centro abitato di Bolgheri, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica, le cose ed il patrimonio ambientale e storico-culturale dei suddetti centri abitati.

DATO ATTO che la disciplina all'interno dell'area pedonale di Bolgheri è riferita al periodo ed orari in cui non vige la disciplina dell'area pedonale stessa.

DATO ATTO che è fatta salva la disciplina riguardante i parcheggi a pagamento regolamentata con altri atti.

VISTO il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

VISTO in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;



ORDINA

ai sensi del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **DI ISTITUIRE** mediante modifica ed integrazione dell'Ordinanza 85/2011:
 - Senso unico di marcia, con direzione: Ovest -Est Via Giulia, Largo Nonna Lucia; Sud – Nord Piazza Ugo; Est – Ovest Via Laretta;
 - Divieto di transito e sosta permanente, escluse operazioni di carico e scarico nell'apposito stallo su Piazza Conte Alberto;
 - Sosta regolamentata con disco orario ad 1 ora negli appositi stalli su Via del Solcone.

2. **DI ISTITUIRE** ad integrazione della sopracitata disciplina:
 - senso unico di marcia, con direzione Via del Solcone, Via Fonte dell'Aquila, Via degli Orti, Via dei Colli, zona antistante Campo Sportivo, Via del Poggio;
 - divieto di sosta permanente ambo i lati al di fuori degli appositi stalli, su via Via degli Orti, Via dei Colli, zona antistante Campo Sportivo, Via del Poggio;
 - doppio senso di circolazione per i soli residenti su via del Poggio (nei limiti del centro abitato) ;
 - parcheggio riservato alle attività lateralmente a Via dei Colli;
 - n. 2 stalli riservati per portatori di Handicap zona antistante campo Sportivo;
 - stalli riservati per ciclomotori e motocicli zona antistante campo Sportivo
 - stallo per carico e scarico 08:00-12:00 nei giorni feriali su slargo S.S. GIACOMO E CRISTOFORO
 - divieto di circolazione sul collegamento tra Via Piazza Teresa e Piazza Bionda Maria.

3. **DAI DIVIETI** sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.

4. **CHE TUTTE** le vigenti disposizioni e prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.

5. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.

SI DISPONE CHE:

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'individuazione e segnalazione dei percorsi alternativi, di installare a congrua distanza dall'inizio della zona ove vige la limitazione la prescritta segnaletica con indicazione delle strade percorribili;
- l'Area 4 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine della vigenza dei divieti.

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

- **Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;**
- **Al Comando Provinciale dei VV.FF.;**
- **Alla Provincia di Livorno;**
- **All'Area 4 dell'Ente;**
- **Alla SEI TOSCANA;**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 11512002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 30/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)